

DELIBERA N.78/97

AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA SULL'INTERRUZIONE DA PARTE DELL'ENEL DEI RITIRI DI ECCEDENZE DI ENERGIA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.9

- Premesso che in data 23 luglio 1997 le associazioni Apei, Federelettrica e Unapace hanno trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con richiesta di valutazione e intervento, copia di una comunicazione inviata dall'Enel SpA alle imprese associate in base alla quale si rende noto che dalle ore 24:00 del 23 luglio 1997 la stessa Enel SpA sospenderà i ritiri di eccedenze di energia dichiarando che "...in relazione anche alle nuove esigenze gestionali derivanti dall'applicazione del recente provvedimento tariffario emanato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il ritiro dell'energia eccedente di cui alla convenzione in atto con Voi stipulata, non risulta – al momento – coordinabile, ai fini di utilità generale, con le esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della convenzione-tipo di cui al D.M. 25.9.1992”;
- Visti gli articoli 2 e 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto l'articolo 3 del regolamento recante “Disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas” adottato con delibera del 30 maggio 1997, n.61/97;
- Ritenuto che l'iniziativa dell'Enel, peraltro non discussa preliminarmente con l'Autorità né ad essa comunicata, renda necessario chiarire il dichiarato nesso causale tra l'interruzione del ritiro di eccedenza e il provvedimento in materia di tariffe elettriche deciso con delibera del 26 giugno 1997, n.70/97;
- Ritenuta la necessità di valutare le esigenze tecnico-economiche per il servizio nazionale, e gli aspetti tariffari connessi al ritiro delle eccedenze, nonché la rilevanza della decisione dell'Enel nel quadro dei rapporti tra i diversi produttori ed erogatori del servizio pubblico ;

prof. Pippo Ranci

- Considerato inoltre che la decisione dell'Enel ha implicazioni significative su tempi e criteri che i soggetti interessati hanno adottato per la programmazione delle proprie attività;
- Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria conoscitiva sull'interruzione da parte di Enel SpA dei ritiri di energia di cui all'articolo 22, legge 9 gennaio 1991, n.9" (PROT.AU/97/141);
- Su proposta del Presidente

DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria conoscitiva in merito alla decisione dell'Enel SpA di sospendere il ritiro dell'energia in eccedenza così come previsto e regolato dell'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;
- Di procedere entro sessanta giorni alla acquisizione di elementi conoscitivi mediante richieste di dati e documenti ai soggetti interessati, e convocazioni di audizioni speciali;
- Di raccomandare all'Enel di evitare quelle iniziative che possano recare grave pregiudizio al conseguimento degli obiettivi generali di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.